

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 agosto 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2026, n. 3.

Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. (26R00093) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2026, n. 4.

Contributo straordinario a favore degli enti locali interessati dalla definizione transattiva del contenzioso con il Consorzio Azienda servizi ambiente (ASA) in amministrazione straordinaria. (26R00107) Pag. 2

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2025, n. 19.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2026. (26R00161) Pag. 3

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2026, n. 3.

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica e altre disposizioni di settore. (26R00108) Pag. 11

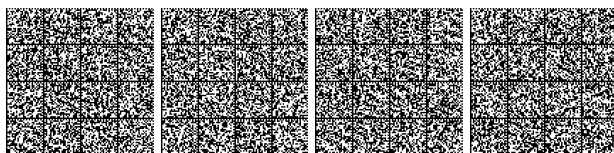
REGIONE LAZIO

LEGGE 4 dicembre 2025, n. 18.

Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il Governo. Disposizioni varie. (26R00057) Pag. 17

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2025, n. 19.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie. (26R00058) Pag. 21





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2026, n. 3.

Bilancio di previsione finanziario 2026-2028.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - n. 455 del 3 febbraio 2026)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stati di previsione delle entrate e delle spese

1. Per l'esercizio finanziario 2026 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono previste entrate di competenza per euro 18.350.155.891,29 e di cassa per euro 24.112.944.479,02 e spese di competenza per euro 18.350.155.891,29 e di cassa per euro 24.059.189.597,96, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2027 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 118/2011, sono previste entrate di competenza per euro 17.429.444.642,00 e spese di competenza per euro 17.429.444.642,00, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2028 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 118/2011, sono previste entrate di competenza per euro 17.241.382.052,02 e spese di competenza per euro 17.241.382.052,02, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati alla presente legge.

4. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della Regione da norme statali, la Giunta regionale può stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all'impegno e al pagamento delle somme iscritte negli stati di previsione di cui ai commi da 1 a 3.

5. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la Giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio da parte del Consiglio regionale e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

Art. 2.

Allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il riepilogo generale delle entrate di bilancio per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) il riepilogo generale delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate, per titoli, e delle spese, per titoli (allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);

l) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);

m) la nota integrativa recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14 e 15 (allegato 11);

n) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);

o) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);

p) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);

q) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15).

2. Alla presente legge sono allegati:

a) il parere del Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato 16);

b) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari della Regione Piemonte di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e



la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 6 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015) e successive modifiche (allegato 17).

Art. 3.

Contenimento degli oneri derivanti dal debito regionale

1. Al fine di contenere gli oneri derivanti dalle operazioni di indebitamento, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria, valutata ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2002»), è autorizzata, per il triennio 2026-2028, a effettuare operazioni di rinegoziazione dei contratti di approvigionamento finanziario in essere, anche mediante rifinanziamento con altri istituti.

2. In attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, così come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 679, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), la Giunta regionale è autorizzata, per il triennio 2026-2028, ad avviare le operazioni di sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere con gli istituti di credito, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

Art. 4.

Fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio

1. Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 sono iscritti i seguenti fondi:

a) fondo occorrente a far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;

b) fondo occorrente a far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti a ulteriori programmi di sviluppo;

c) fondo occorrente a far fronte a oneri derivanti da contenzioso potenziale di nuova manifestazione scaturente dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e tributaria o da transazioni giudiziarie;

d) fondo occorrente a far fronte a oneri derivanti dal concorso alla finanza pubblica aggiuntivo da parte delle regioni a statuto ordinario per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 (legge n. 207/2024-legge finanziaria 2025).

Art. 5.

Copertura finanziaria delle leggi approvate in fase di esercizio provvisorio

1. Gli oneri derivanti dalla legge regionale 29 gennaio 2026, n. 1 (Sviluppo della ricerca applicata nel comparto sanitario. Promozione delle attività del Centro avanzato di diagnostica), trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, come definiti dalla rispettiva norma finanziaria.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 febbraio 2026

CIRIO

(Omissis).

26R00093

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2026, n. 4.

Contributo straordinario a favore degli enti locali interessati dalla definizione transattiva del contenzioso con il Consorzio Azienda servizi ambiente (ASA) in amministrazione straordinaria.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - n. 6S3 del 12 febbraio 2026)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

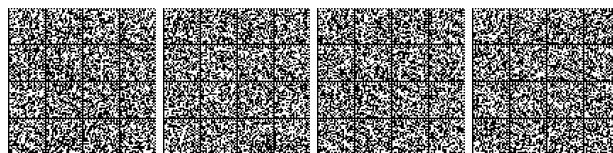
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Erogazione di un contributo straordinario a favore degli enti locali interessati dalla definizione transattiva del contenzioso con il Consorzio Azienda servizi ambiente in amministrazione straordinaria.

1. Allo scopo di permettere la transazione extragiudiziale relativa al contenzioso tra enti locali e il Consorzio



Azienda servizi ambiente (ASA) in amministrazione straordinaria e di prevenire gli effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio dei predetti enti, è riconosciuto un contributo straordinario complessivo a favore degli enti locali obbligati.

2. Il contributo di cui al comma 1, per un importo pari a euro 1.000.000,00, è erogato nel solo caso di sottoscrizione di transazione extragiudiziale e alla condizione della compartecipazione da parte degli enti locali per un importo cumulativo pari ad almeno ulteriori euro 8.000.000,00.

3. Il contributo, assegnato agli enti locali interessati in misura indivisa, è liquidato direttamente a favore della procedura del Consorzio ASA in amministrazione straordinaria a seguito della sottoscrizione dell'accordo transattivo.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per far fronte agli oneri di cui all'articolo 1 è iscritto per l'esercizio finanziario 2026 del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, nella missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti), su un nuovo capitolo di spesa, uno stanziamento pari a euro 1.000.000,00.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 febbraio 2026

p. Alberto Cirio
Il Vice Presidente:
ELENA CHIORINO

(Omissis).

26R00107

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2025, n. 19.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2026.

(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 29 dicembre 2025, n. 52 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 18 luglio 2023, n. 13, «Gestione coordinata dei siti ed elementi oggetto di riconoscimenti UNESCO in Provincia di Bolzano»

1. Nel comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale 18 luglio 2023, n. 13, le parole: «nell'elaborazione dei contenuti» sono sostituite dalle parole: «nell'attuazione».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale 18 luglio 2023, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. La Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con gli enti pubblici gestori dei centri visita di cui ai commi 1 e 2 per le finalità indicate al comma 3.»

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 257.582,00 euro per l'anno 2026, in 257.582,00 euro per l'anno 2027 e in 257.582,00 euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2026-2028. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 2.

Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, «Diritto allo studio universitario»

1. Al termine della lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, sono aggiunte le parole: «da almeno due anni».



Art. 3.

Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, «Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio»

1. Nella lettera *e*) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, dopo le parole: «cittadine e cittadini extracomunitari residenti» sono inserite le parole: «da almeno due anni».

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, «Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci»

1. Nel comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche, le parole: «Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti» sono sostituite dalle parole: «La Giunta provinciale stabilisce».

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, «Norme in materia di bonifica»

1. Dopo il comma 7 dell'art. 4 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«7-bis. I consorzi di bonifica possono cedere a titolo gratuito i propri beni patrimoniali ai comuni, alle comunità comprensoriali, ai consorzi di comuni o ad altri enti territoriali, ad aziende ed enti dipendenti dalla Provincia nonché ad organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti che hanno la loro sede in Alto Adige, perseguono fini di interesse pubblico e non svolgono attività economica.»

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, «Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima»

1. Il comma 6 dell'art. 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili per le stesse spese ammissibili con altri contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o a carico del bilancio provinciale. I contributi di cui ai commi 1 e 2 a favore di pubbliche amministrazioni sono cumulabili con finanziamenti di opere pubbliche ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche. I contributi di cui ai commi 1 e 1-ter sono cumulabili con le tariffe incentivanti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel rispetto delle condizioni di cumulabilità ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414.»

2. Dopo l'art. 2-septies della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, è inserito il seguente articolo:

«Art. 2-octies (Sanzioni amministrative nell'ambito dell'efficienza energetica). — 1. L'Agenzia per l'energia Alto Adige – CasaClima esegue controlli a campione per

la verifica dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria nonché per la verifica dei rapporti di efficienza energetica in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Provincia 18 marzo 2025, n. 6. In caso di inosservanza dei summenzionati articoli l'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima procede alla diffida e fissa un termine entro il quale le irregolarità riscontrate devono essere rimosse. In caso di inottemperanza alla diffida l'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 a 1.800,00 euro.»

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, «Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo»

1. Dopo il comma 6 dell'art. 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Il personale assunto ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *b*), predispone, segue e coordina, per conto dell'Agenzia per la Protezione civile, studi, piani, analisi, misure e valutazioni per la gestione del rischio di dissesto idrogeologico e per la documentazione e la gestione degli eventi. Inoltre, svolge attività amministrative.»

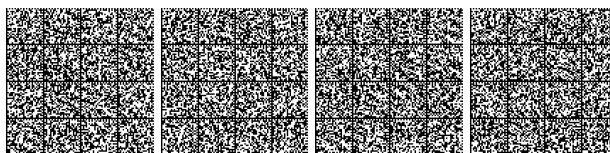
Art. 8.

Modifica della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, «Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile»

1. Dopo l'art. 21 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 21-bis (Contributo a seguito di ordinanza di evacuazione). — 1. L'Agenzia per la protezione civile può concedere alle persone interessate da un'ordinanza di evacuazione da abitazioni residenziali emanata per pericolo imminente o necessità cogente un contributo per il reperimento di un'abitazione. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la concessione del contributo.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.000.000,00 di euro per l'anno 2026, in 1.000.000,00 di euro per l'anno 2027 e in 1.000.000,00 di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2026-2028. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.



Art. 9.

Modifica della legge provinciale 15 aprile 2025, n. 4, «Procedure generali per la prevenzione degli incendi»

1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale 15 aprile 2025, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. L'Ufficio è responsabile della vigilanza sulla sicurezza dei generatori di calore per impianti termici ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica. La documentazione da allegare e da detenere per l'impianto termico nonché la periodicità della manutenzione sono definite con regolamento di esecuzione.»

2. Nel comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale 15 aprile 2025, n. 4, dopo le parole: «Il CTPPI» sono inserite le parole: «è nominato dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni ed».

3. Nel comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale 15 aprile 2025, n. 4, dopo le parole: «Il CTPIR» sono inserite le parole: «è nominato dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni ed».

4. Nel comma 8 dell'art. 7 della legge provinciale 15 aprile 2025, n. 4, dopo le parole: «categorie B e C» sono inserite le parole: «di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

5. Nel comma 9 dell'art. 7 della legge provinciale 15 aprile 2025, n. 4, dopo le parole: «categoria A» sono inserite le parole: «di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

6. Nel comma 10 dell'art. 7 della legge provinciale 15 aprile 2025, n. 4, dopo le parole: «categorie B e C» sono inserite le parole: «di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

7. Nel comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 15 aprile 2025, n. 4, dopo le parole: «categoria A» sono inserite le parole: «di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

8. Nel comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 15 aprile 2025, n. 4, dopo le parole:

«categorie B e C» sono inserite le parole: «di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

9. Nella lettera a) del comma 7 dell'art. 16 della legge provinciale 15 aprile 2025, n. 4, dopo le parole: «categoria C» sono inserite le parole: «di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

10. Nella lettera b) del comma 7 dell'art. 16 della legge provinciale 15 aprile 2025, n. 4, dopo le parole: «categorie A e B» sono inserite le parole: «di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, «Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano»

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 15-bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, sono aggiunte le seguenti lettere:

«c-bis) il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Edilizia e servizio tecnico, o un suo delegato/una sua delegata;

c-ter) una persona in rappresentanza delle due associazioni alpinistiche del territorio maggiormente rappresentative, proposta alternativamente e di comune accordo dalle due associazioni.»

2. Nel comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 e successive modifiche, le parole: «l'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio» sono sostituite dalle parole: «la/il dirigente della ripartizione competente».

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata»

1. Il comma 4 e le lettere a) e b) del comma 5 dell'art. 9 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'art. 43 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

«1. Un'abitazione si considera adeguata quando la superficie utile abitabile non è inferiore alla metratura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale in funzione del numero e delle caratteristiche dei componenti il nucleo familiare.»

3. Nel comma 3 dell'art. 43 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: «ai sensi delle disposizioni vigenti» sono sostituite dalle parole: «ai sensi delle disposizioni di attuazione della presente legge».

4. Il comma 1 dell'art. 50-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Entro un anno dai termini indicati all'art. 50 per l'ultimazione e l'occupazione dell'abitazione devono essere annotati nel libro fondiario, a carico dell'abitazione agevolata, il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata e il vincolo di cui all'art. 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e deve, inoltre, essere presentata la documentazione richiesta dalla delibera della Giunta provinciale per l'erogazione dell'agevolazione edilizia.»

5. Il comma 1 dell'art. 52-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. La Provincia può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'art. 52, comma 2, per la concessione, da parte di questi soggetti, di mutui agevolati a tasso fisso



o variabile, con una durata minima di 10 anni e massima di 30 anni, a favore delle persone beneficiarie di:

a) agevolazioni per la costruzione, l'acquisto o il recupero di alloggi per il fabbisogno abitativo primario di cui all'art. 57;

b) agevolazioni di cui all'art. 90 per gli alloggi ceduti in proprietà;

c) agevolazioni per la costruzione e la ristrutturazione di abitazioni rurali ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche.»

6. Dopo il comma 4-*bis* dell'art. 57 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

«4-*ter*. Per le abitazioni site in un comune classificato come strutturalmente svantaggiato e a rischio di emigrazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, ultimo periodo, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, gli importi di cui al comma 2 sono incrementati del 25 per cento. In caso di cumulo con gli incrementi di cui ai commi 3 e 4, il limite massimo di incremento complessivo è del 35 per cento.»

7. Nel comma 4-*ter* dell'art. 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: «pieno proprietario/piena proprietaria» sono sostituite dalle parole: «proprietario/proprietaria».

8. Dopo il comma 7 dell'art. 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«7-*bis*. Nel secondo decennio di durata del vincolo è ammessa la costituzione di ipoteche a carico dell'abitazione agevolata senza i limiti previsti dal comma 4.»

9. Nel comma 4 dell'art. 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: «Assenze più lunghe» sono aggiunte le parole: «, fino a due anni complessivi nel periodo di durata del vincolo,».

10. Nella lettera e) del comma 4 dell'art. 68 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: «agevolazioni edilizie» sono aggiunte le parole: «ad esclusione delle variazioni nella distribuzione dei vani interni all'abitazione, per le quali non è necessario alcun nulla osta».

11. Il comma 4-*bis* dell'art. 68 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«4-*bis*. Per la cessione di diritti di comproprietà, nonché per la costituzione di diritti di servitù ai sensi del titolo VI del libro III del Codice civile, sulle parti comuni di edifici suddivisi in porzioni materiali o su diritti di comproprietà congiunti su terreni pertinenziali, non è richiesto il nulla osta di cui al comma 4.»

12. Nell'ultimo periodo del comma 1-*ter* dell'art. 88 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la cifra «20» è sostituita dalla cifra «30».

13. Nel comma 7 dell'art. 90 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: «lettera Q1)» sono inserite le parole: «nonché di quelle di cui all'art. 52-*bis*».

14. Dopo il comma 3 dell'art. 137-*bis* della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. In caso di progetti di risanamento dell'abitazione per il fabbisogno abitativo primario approvati dal comune entro il 31 dicembre 2025, per la verifica del rispetto del limite massimo per l'ampliamento ai sensi dell'art. 40, comma 6, si può tenere conto, in alternativa alla volumetria massima di 495 metri cubi complessivi, della superficie utile abitabile massima di 110 metri quadrati.»

15. Dopo il comma 8 dell'art. 144 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«8-*bis*. Per i vincoli annotati ai sensi degli articoli 71, 71-*bis* e 71-*ter* continuano ad applicarsi le disposizioni di tali articoli in vigore alla data del 19 giugno 2025.»

16. Dopo l'art. 150-*bis* della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

«Art. 150-*ter* (*Esclusione dell'indennità di comunicazione per sordi nella determinazione del canone di locazione*). — 1. Ai fini del calcolo del canone di locazione, nel valutare la capacità economica non si considera, retroattivamente dal 1° gennaio 2013, l'indennità di comunicazione per sordi prevista dall'art. 3, comma 1, numero 11), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46.»

17. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000,00 euro per l'anno 2026, in 300.000,00 euro per l'anno 2027 e in 300.000,00 euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2026-2028. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 12.

Modifica della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, «Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità»

1. Il comma 3 dell'art. 34 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è così sostituito:

«3. Il personale di cui al comma 1 deve rispettare l'orario settimanale previsto per le e i dipendenti provinciali del ruolo amministrativo, fatte salve disposizioni diverse previste nei rispettivi contratti di comparto. A livello di contrattazione collettiva è stabilita la quota di orario di lavoro che deve essere dedicata alla consulenza, alla preparazione, alla programmazione, alla documentazione, alla formazione e all'aggiornamento, che deve corrispondere complessivamente ad almeno un ottavo dell'orario settimanale. Per quanto riguarda i servizi sociali per persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze patologiche, tale quota di orario di lavoro è determinata nei criteri che disciplinano i singoli servizi o nei rispettivi criteri di accreditamento.»



Art. 13.

Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, «Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano»

1. Nel comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: «a seguito dell'assenza dei beneficiari dal territorio provinciale,» sono inserite le parole: «così come il rifiuto o la revoca del contributo per le spese accessorie dell'abitazione sulla base della comunicazione dell'Istituto per l'edilizia sociale o degli enti rientranti nell'ambito di applicazione della legge provinciale 21 giugno 2022, n. 5, a causa della reiterata violazione del regolamento condominiale da parte del beneficiario,».

2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. La Sezione ricorsi è composta dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di politiche sociali, che la presiede, e da due dipendenti degli uffici provinciali competenti in materia di assistenza sociale.»

3. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 11-ter della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, dopo la parola: «domicilio» sono aggiunte le parole: «, pasti senza consegna».

4. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 11-ter della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, dopo le parole: «servizi di consulenza» sono aggiunte le parole: «dei servizi sociali».

5. Il comma 2 dell'art. 11-quater della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Sono servizi di assistenza residenziale per persone anziane:

a) l'accompagnamento e l'assistenza abitativa nonché l'assistenza abitativa *plus* per persone anziane;

b) le residenze per anziani;

c) i centri di competenza per l'assistenza specialistica.»

6. Il comma 1 dell'art. 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. La Provincia può concedere a enti pubblici o privati senza fini di lucro che operano in Alto Adige e svolgono per statuto attività socioassistenziali ai sensi della legislazione provinciale vigente in materia, per lo svolgimento delle proprie attività, contributi in conto capitale e in conto corrente, in misura non superiore all'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a copertura parziale di determinate spese e per concorrere alle spese inerenti allo svolgimento dei compiti istituzionali in relazione a quanto segue:

a) gestione di servizi e svolgimento di attività socioassistenziali previsti dalla legislazione provinciale vigente in materia di servizi sociali e tendenti in generale alle finalità di cui all'art. 1;

b) gestione di colonie, campeggi e case di soggiorno;

c) attività volte a favorire le relazioni in una comunità e a promuovere i rapporti sociali delle persone e dei gruppi di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), nelle diverse forme di vita comunitaria, quali attività in *club*, attività del tempo libero, attività di educazione sociale, soggiorni vacanza e simili;

d) attuazione di progetti innovativi;

e) svolgimento di attività di consulenza o di patronato nonché di aggregazione sociale a favore di persone che si trovano in situazioni di particolare bisogno sociale;

f) svolgimento di iniziative di informazione e sensibilizzazione della popolazione su temi sociali e su temi rilevanti per la società, su bisogni emergenti nella società locale in ambito sociale e sui servizi sociali nonché svolgimento di attività formative per persone interessate ad assumere l'incarico di amministratrici di sostegno e di attività di aggiornamento per amministratrici e amministratori di sostegno già nominati;

g) svolgimento di iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale e del volontariato operante nei servizi sociali;

h) svolgimento di studi e ricerche nel campo sociale;

i) svolgimento di iniziative di autoaiuto;

j) locazione di immobili destinati a scopi socioassistenziali;

k) acquisto, costruzione, compresi maggiori costi per scavi e fondazioni speciali in condizioni di terreno particolarmente difficile nonché per misure antisismiche o per far fronte alle prescrizioni in materia di tutela dei beni culturali, ristrutturazione generale o parziale, ampliamento, riadattamento e manutenzione di immobili destinati in tutto o in parte ad attività socioassistenziali, nonché alla loro progettazione, acquisto, sostituzione e adattamento di mobili, arredamenti, mezzi di trasporto e altre attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell'attività socioassistenziale;

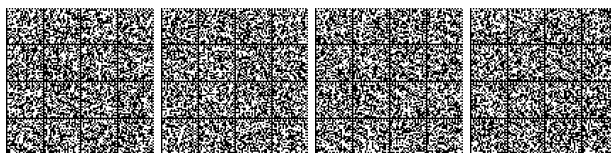
l) attività federativa e di coordinamento fra enti senza scopo di lucro;

m) progetti alloggiativi innovativi nel settore inclusione sociale e senza dimora.»

7. Il terzo periodo del comma 1-ter dell'art. 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è abrogato.

8. Nel comma 4 dell'art. 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, le parole: «pari al» sono sostituite dalle parole: «fino al».

9. Alla fine del comma 4 dell'art. 30 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Eventuali disavanzi derivanti dall'attività corrente non sono coperti dal Fondo sociale.»



Art. 14.

Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»

1. Dopo il comma 4 dell'art. 37 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente comma:

«4-bis. La persona che non si presenta alla data e all'ora previste per la prestazione specialistica ambulatoriale prenotata e omette di avvisare, senza idonea giustificazione, entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale, l'Azienda sanitaria ed eventualmente la struttura sanitaria privata che eroga la prestazione, è tenuta al pagamento della quota ordinaria di partecipazione al costo stabilita dalle norme vigenti alla data dell'appuntamento per la prestazione prenotata e non usufruita; tale obbligo si applica anche se la persona è esente per qualsiasi motivo dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. La Giunta provinciale fissa i criteri per l'applicazione del presente comma.»

2. Alla fine del comma 5-bis dell'art. 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: «Ai dirigenti sanitari in formazione medico specialistica si applicano l'art. 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi in osservanza dei principi della normativa statale.»

Art. 15.

Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, «Disciplina del procedimento amministrativo»

1. Il comma 7 dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

«7. Con regolamento di esecuzione possono essere definite modalità di rendicontazione semplificate per i vantaggi economici attribuiti agli enti di cui al comma 1 dell'art. 1-ter e ai Comuni, anche in relazione al cronoprogramma, prevedendo l'utilizzo di apposite banche dati. Il regolamento di esecuzione può prevedere la liquidazione del vantaggio economico a titolo di anticipo prima che l'ente beneficiario abbia sostenuto la spesa, nonché la deroga ai termini di rendicontazione previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 9 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 26 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente comma:

«1-bis. L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige definisce le modalità di consultazione e rilascio di cartelle cliniche, referti clinici e di ogni altra documentazione sanitaria e determina le tariffe per il rilascio di copia della documentazione sanitaria.»

Art. 16.

Modifica della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, «Legge della Provincia autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti»

1. Dopo l'art. 35 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 35-bis (Promozione della parità di genere e dei diritti civili). — 1. La Provincia autonoma di Bolzano può adottare misure in relazione alla promozione della parità di genere e dei diritti civili e sostenere i relativi costi e le spese.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 20.000,00 euro per l'anno 2026, in 50.000,00 euro per l'anno 2027 e in 50.000,00 euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2026-2028. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 17.

Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, «Classificazione delle strade di interesse provinciale»

1. Dopo l'art. 15-ter della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, è inserito il seguente articolo:

«Art. 15-quater (Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali nel territorio provinciale). — 1. La Provincia autonoma di Bolzano e gli altri enti proprietari o gestori delle strade extraurbane assicurano uno *standard* elevato nella gestione della sicurezza stradale attraverso:

a) la rilevazione e la classificazione dei flussi di traffico nonché la loro composizione, da eseguire tramite tecnologie *standard*, eventualmente integrate con dati geospaziali forniti da terzi e con dati rilevati mediante sistemi tecnologici innovativi quali telecamere di lettura targhe;

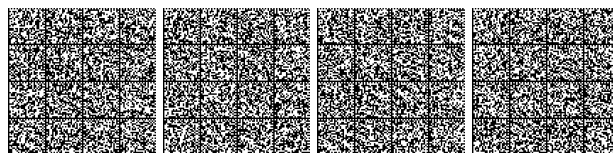
b) la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di nuove infrastrutture;

c) controlli di sicurezza stradale in relazione ai progetti di nuove infrastrutture e ai progetti di interventi che comportano una modificazione sostanziale del tracciato viabile, eseguiti sia nella fase di progettazione sia successivamente alla messa in esercizio;

d) la valutazione della sicurezza stradale della rete a livello macroscopico, con conseguente classificazione della sicurezza;

e) lo svolgimento di ispezioni mirate e idonee ad assicurare la rilevazione delle eventuali criticità e l'adozione di interventi correttivi.

2. Le misure per la gestione della sicurezza stradale individuate al comma 1 sono attuate secondo quanto previ-



sto dal regolamento di esecuzione che, tenendo in considerazione la particolare morfologia del territorio montano e nel rispetto della normativa provinciale in materia di Governo del territorio e di tutela del paesaggio, individua:

a) le tipologie e le caratteristiche delle strade extraurbane soggette all'applicazione delle misure previste da questo articolo;

b) le modalità di implementazione delle misure di cui al comma 1;

c) i criteri per la classificazione della sicurezza stradale della rete a livello macroscopico;

d) gli indicatori da utilizzare nell'ambito dei controlli e delle ispezioni mirate nonché le modalità per il loro utilizzo;

e) le eventuali modalità per la rendicontazione dell'attività svolta;

f) ogni altra disposizione necessaria a specificare quanto contenuto in questo articolo;

g) le disposizioni transitorie, anche per l'applicazione di questo articolo.

3. È istituito il tavolo tecnico permanente con funzioni propositive e consultive in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali nel territorio provinciale, per la partecipazione al quale non sono previsti né compensi né rimborsi spese. La Giunta provinciale, previo parere del Consiglio dei Comuni, individua la composizione del tavolo tecnico e detta la disciplina attuativa di questo comma.»

Art. 18.

Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, «Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti»

1. Nel comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, le parole: «in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche» sono sostituite dalle parole: «in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 108.000,00 euro per l'anno 2026, in 108.000,00 euro per l'anno 2027 e in 108.000,00 euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2026-2028. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 19.

Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, «Ordinamento del personale della Provincia»

1. Nel primo periodo del comma 2 dell'art. 26 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, le parole: «nei limiti della misura spettante ai sensi della vigente nor-

mativa provinciale» sono sostituite dalle parole: «nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla contrattazione collettiva».

Art. 20.

Modifica della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, «Codice del commercio»

1. Dopo la lettera v) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è aggiunta la seguente lettera:

«v-bis) accorpamento: l'aggregazione a una preesistente grande struttura di vendita al dettaglio sita in zona per insediamenti produttivi di altre preesistenti strutture di vendita al dettaglio site nell'ambito di uno stesso comune con popolazione residente superiore ai 50.000 abitanti e inserite all'interno di un centro commerciale come definito ai sensi della lettera g), ubicato in zona per insediamenti produttivi.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. La modifica qualitativa di settore merceologico di una media o grande struttura la cui attività di vendita al dettaglio risulta legittimamente avviata alla data del 5 dicembre 2011 e nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in un complesso a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, insediata in zona per insediamenti produttivi di un comune con popolazione residente superiore ai 50.000 abitanti, è ammessa una sola volta, a superficie di vendita complessiva invariata e in deroga all'art. 33 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, nei limiti del 50 per cento della superficie di vendita la cui destinazione d'uso è quella di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 23 della legge provinciale citata e comporta la variazione della destinazione d'uso di cui alla citata lettera f), a quella di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo.

2-ter. La modifica di cui al comma 2-bis è sottoposta a istanza autorizzatoria ai sensi della presente legge e ai requisiti relativi alle medie strutture di vendita al dettaglio di cui al decreto del Presidente della Provincia 23 maggio 2022, n. 12.

2-quater. La modifica di cui al comma 2-bis non è consentita a chi effettua l'operazione di accorpamento di cui all'art. 17-ter.».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

«2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle operazioni di cui all'art. 16, comma 2-bis e a quelle di cui all'art. 17-ter.».

4. Dopo l'art. 17-bis della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è inserito il seguente articolo:

«Art. 17-ter (Disposizioni speciali concernenti le operazioni di accorpamento nelle zone per insediamenti produttivi). — 1. Al fine di agevolare le iniziative volte all'ammodernamento e alla riqualificazione della rete distributiva ed in deroga all'art. 33 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le strutture di vendita oggetto dell'operazione di accorpamento come definita all'art. 3,



comma 1, lettera v-bis), della presente legge, acquisiscono la destinazione d'uso di cui all'art. 23, comma 1, lettera c), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.

2. Le strutture di vendita inserite all'interno del centro commerciale e oggetto di accorpamento devono risultare aver avviato legittimamente la propria attività di vendita al dettaglio antecedentemente alla data del 12 novembre 2014 per merci diverse da quelle di cui ai commi 3, 4, 5 e 7, dell'art. 33 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.

3. L'accorpamento fra strutture di vendita è autorizzato ai sensi della presente legge e sottoposto ai soli requisiti relativi alle medie strutture di vendita al dettaglio di cui al decreto del Presidente della Provincia 23 maggio 2022, n. 12, comportando un ampliamento già riscontrato privo di significativo impatto ambientale.

4. L'operazione di aggregazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera v-bis), può anche includere immobili contigui alla grande struttura di vendita e consentire la realizzazione di distinte strutture di vendita al dettaglio, che nel complesso non potranno avere una superficie di vendita superiore alla somma delle superfici di vendita delle strutture preesistenti.

5. L'operazione di accorpamento è effettuabile una sola volta.

6. Le strutture di vendita inserite all'interno del centro commerciale oggetto di accorpamento devono cessare la propria attività entro diciotto mesi dall'accorpamento, qualora al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione il titolare della struttura di vendita inserita all'interno del centro commerciale coincida con il titolare della grande struttura interessata dal medesimo accorpamento. In tal caso, entro lo stesso termine, una superficie corrispondente all'interno del centro commerciale perde la destinazione d'uso per la vendita al dettaglio di merci diverse da quelle di cui ai commi 3, 4, 5 e 7, dell'art. 33 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 e acquisisce la destinazione d'uso compatibile all'esercizio delle attività di cui all'art. 27, commi 1 e 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. Rimangono per il resto invariati i parametri urbanistici vigenti al momento dell'operazione di accorpamento.

7. L'operazione di accorpamento comporta l'impegno di reimpiegare il personale dipendente già operante nelle strutture di vendita oggetto di accorpamento.»

Art. 21.

Modifica della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, «Parco Nazionale dello Stelvio»

1. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, dopo le parole: «di centri visite e punti informativi del Parco nazionale,» sono aggiunte le parole: «di posti di sorveglianza,».

2. Nel comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, le parole: «e dell'Agenzia Demanio provinciale.» sono sostituite dalle parole: «dell'Agenzia Demanio provinciale, dei comuni, delle comunità comprensoriali ed altri enti pubblici.».

3. Dopo l'art. 12 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, è inserito il seguente articolo:

«Art. 12-bis (Contributi per investimenti in centri visite e posti di sorveglianza). — 1. I centri visite e posti di sorveglianza del Parco nazionale rappresentano importanti strutture per l'informazione al pubblico e per l'educazione ambientale. Essi servono da punti d'incontro tra uomo e natura e danno un contributo significativo alla promozione della sensibilità per le peculiarità ecologiche e culturali del territorio del Parco nazionale dello Stelvio.

2. Ai comuni del Parco nazionale che, in qualità di proprietari, mettono a disposizione della Provincia edifici idonei o un numero sufficiente di locali idonei per la gestione di centri visite del Parco nazionale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), possono essere concessi dei contributi per:

a) l'acquisto di edifici o locali, compresi i relativi impianti;

b) la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e il risanamento di edifici o locali, compresi i relativi impianti;

c) la manutenzione straordinaria di edifici o locali, compresi i relativi impianti;

d) l'acquisto e il montaggio di arredamenti e di attrezzatura tecnica necessari per la gestione dei centri visite del Parco nazionale.

3. Ai comuni del Parco nazionale che, in qualità di proprietari, mettono a disposizione della Provincia edifici idonei o un numero sufficiente di locali idonei per la gestione dei posti di sorveglianza del Parco nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g), possono essere concessi contributi per:

a) la manutenzione straordinaria di edifici o locali, compresi i relativi impianti;

b) l'acquisto e il montaggio di arredamenti e di attrezzatura tecnica necessaria per la gestione dei posti di sorveglianza del Parco nazionale.

4. La Giunta provinciale può subordinare la liquidazione dei contributi alla stipulazione di una convenzione con il singolo comune del Parco nazionale.

5. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e liquidazione dei contributi.»

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 850.000,00 euro per l'anno 2026, in 850.000,00 euro per l'anno 2027 e in 850.000,00 euro per l'anno 2028, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2026-2028. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.



Art. 22.

Modifica della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11 «Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale»

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, è così sostituito:

«1. Il servizio mensa, l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio sono disciplinati dalle norme vigenti per il personale del Consiglio provinciale. La relativa spesa è a carico del bilancio del Consiglio provinciale.»

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 22-bis della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, sono aggiunti i seguenti periodi: «La copertura del posto avviene mediante comando o assunzione a tempo determinato, nel rispetto dei principi previsti dalla contrattazione collettiva. Per la durata dell'incarico, la/il Garante occupa un posto al di fuori della pianta organica e le/gli spetta un'indennità di istituto mensile nella misura del 20 per cento dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.»

3. Nel comma 6 dell'art. 22-bis della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, le parole: «e, per il trattamento economico, l'art. 10, comma 1, lettera b)» sono soppresse.

4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale e al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall'art. 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 23.

Disposizione finanziaria

1. Salvo quanto previsto agli articoli 1, 8, 11, 16, 18 e 21 all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

2. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 22 dicembre 2025

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

26R00161

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2026, n. 3.

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica e altre disposizioni di settore.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 9 marzo 2026 - S.O. 8).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Capo I

DISPOSIZIONI PER I COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI
METEOROLOGICI DI NOVEMBRE 2025

Art. 1.

*Assegnazione straordinaria ai comuni colpiti dagli
eventi meteorologici di novembre 2025*

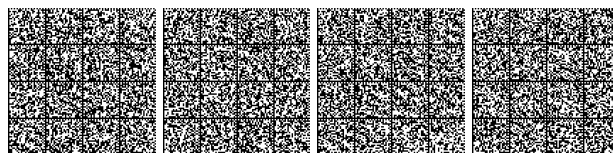
1. Per l'anno 2026 l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente i comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2025 e individuati dal decreto della Protezione civile 16 dicembre 2025, n. 1329, assegnando risorse in via straordinaria secondo gli importi indicati nella tabella A.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse ed erogate d'ufficio.

Art. 2.

*Esclusione della sanzione di cui all'art. 31,
comma 1-quater, della legge regionale n. 18/2015*

1. La sanzione di cui all'art. 31, comma 1-quater, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), non si applica ai comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2025 e individuati dal decreto della Protezione civile 16 dicembre 2025, n. 1329 relativamente alle istanze da presentarsi nell'anno 2026.



Art. 3.

Sostenibilità della spesa di personale per i comuni colpiti dagli eventi meteorologici di novembre 2025

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2015, i comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2025 e individuati dal decreto della Protezione civile 16 dicembre 2025, n. 1329 possono indicare nel modello a rendiconto relativo agli anni 2025 e 2026 presentato ai sensi dell'art. 22-bis, comma 5, della medesima legge regionale n. 18/2015 la spesa di personale al netto degli oneri relativi alle prestazioni di lavoro straordinario del personale impiegato per le esigenze conseguenti all'evento calamitoso.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONI

Art. 4.

Disposizioni in materia di elezioni comunali 2026

1. Le operazioni di votazione per le elezioni comunali dell'anno 2026 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'art. 46, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali), nella giornata di domenica, dalle ore 7,00 alle ore 23,00, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7,00 alle ore 15,00. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti, l'Ufficio elettorale di sezione effettua lo scrutinio.

Art. 5.

Modifica all'art. 23 della legge regionale n. 19/2013

1. Dopo la lettera e) del comma 1, dell'art. 23 della legge regionale n. 19/2013 è aggiunta la seguente:

«e-bis) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantacinquesimo anno di età.».

Art. 6.

Modifica all'art. 26 della legge regionale n. 19/2013

1. Il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2013 è sostituito dal seguente:

«3. Le designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione sono consegnate, anche mediante posta elettronica certificata, entro il giovedì precedente la votazione, alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli uffici, oppure direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, prima dell'inizio della votazione. Le designazioni dei rappresentanti presso l'Adunanza dei presidenti di sezione sono consegnate alla segreteria del comune entro le ore 12,00 del giorno della votazione, anche mediante posta elettronica certificata.».

Art. 7.

Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 19/2013

1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2013 è sostituita dalla seguente:

«g) il contrassegno della lista su supporto digitale o in tre esemplari in forma cartacea.».

Art. 8.

Modifica all'art. 76 della legge regionale n. 19/2013

1. Al comma 1 dell'art. 76 della legge regionale n. 19/2013 le parole: «sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del comune» sono soppresse.

Art. 9.

Modifiche all'art. 106 della legge regionale n. 19/2013

1. All'art. 106 della legge regionale n. 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola «divulgazione» è sostituita dalla seguente: «pubblicazione»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta e la pubblicazione delle informazioni concernenti le elezioni e dei risultati elettorali. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli indirizzi per definire le modalità e i termini di raccolta, di pubblicazione tramite le pagine web dedicate del sito della Regione e di conservazione delle informazioni concernenti le elezioni e dei risultati elettorali, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali e delle linee guida nazionali in materia di accessibilità digitale e riutilizzo dei dati pubblici.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 109 della legge regionale n. 19/2013

1. All'art. 109 della legge regionale n. 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «divulgazione» è sostituita dalla seguente: «pubblicazione»;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

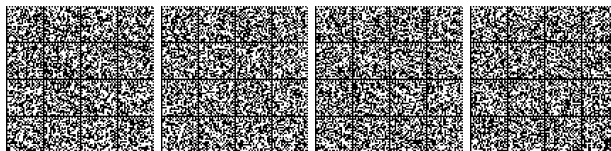
«3-bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli indirizzi per definire le modalità e i termini di raccolta, di pubblicazione tramite le pagine web dedicate del sito della Regione e di conservazione dei dati contenuti nell'Anagrafe degli amministratori locali, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali.».

Art. 11.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 28/2007

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del consiglio regionale), è aggiunta la seguente:

«e-bis) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantacinquesimo anno di età.».



Art. 12.

Modifiche all'art. 86 della legge regionale n. 28/2007

1. All'art. 86 della legge regionale n. 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola «divulgazione» è sostituita dalla seguente: «pubblicazione»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta e la pubblicazione delle informazioni concernenti le elezioni e dei risultati elettorali. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli indirizzi per definire le modalità e i termini di raccolta, di pubblicazione tramite le pagine *web* dedicate del sito della Regione e di conservazione delle informazioni concernenti le elezioni e dei risultati elettorali, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali e delle linee guida nazionali in materia di accessibilità digitale e riutilizzo dei dati pubblici.»;

c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati elettorali, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia dei risultati elettorali, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo elettorale.».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

Art. 13.

Finanziamento domande presentate alle Camere di commercio nell'anno 2025

1. Le risorse da assegnare per l'annualità 2026 alla camera di commercio di Pordenone-Udine e alla Camera di commercio Venezia Giulia Trieste-Gorizia, per impianti di allarme e di video-sorveglianza presso immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali, ai sensi dell'art. 9, commi da 96 a 99, della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), sono utilizzate, in via prioritaria, per il finanziamento delle domande già presentate alle Camere di commercio della Regione nell'anno 2025 e non finanziate per esaurimento delle risorse alle stesse già concesse ed erogate dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 9, commi da 118 a 121, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).

Art. 14.

Contributo straordinario all'Associazione Bersaglieri per il 50° anniversario del terremoto del 1976

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Nazionale Bersaglieri - comitato organizzatore del 73° Raduno Nazionale Bersaglieri, per la realizzazione del raduno nazionale dei bersaglieri dell'anno 2026, che si terrà a Lignano Sabbiadoro, in occasione del 50° anniversario del terremoto.

2. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione descrittiva delle iniziative di cui al comma 1 e del preventivo delle spese. Il contributo, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, è erogato, anche in un'unica soluzione e in via anticipata, su richiesta del beneficiario, anche a copertura delle spese già sostenute nell'anno 2026.

3. Sono ammesse a contributo le spese direttamente imputabili all'evento di cui al comma 1, quali, in particolare, le spese di organizzazione, di comunicazione, la fornitura di servizi, la locazione di beni immobili, la sicurezza e le coperture assicurative, il noleggio e montaggio attrezzature, la logistica, l'animazione e l'intrattenimento, le spese di ospitalità, l'attività e il materiale promozionale e pubblicitario.

4. Sono escluse dal contributo di cui al comma 1, in particolare, le spese per oneri finanziari, per l'acquisto di attrezzature, per interventi strutturali e per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del beneficiario del contributo.

5. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

Art. 15.

Contributo straordinario all'Associazione Alpini per il 50° anniversario del terremoto del 1976

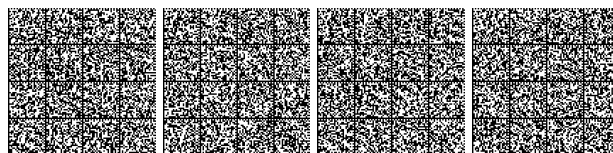
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Nazionale Alpini (ANA), sezione di Gemona del Friuli, per la realizzazione del raduno del Triveneto dell'anno 2026, in occasione del 50° anniversario del terremoto.

2. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione descrittiva delle iniziative per la realizzazione del raduno di cui al comma 1 e del preventivo delle spese. Il contributo, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, è erogato, anche in un'unica soluzione e in via anticipata, su richiesta del beneficiario, anche a copertura delle spese già sostenute nell'anno 2026.

3. Sono ammesse a contributo le spese direttamente imputabili all'evento di cui al comma 1, quali, in particolare, le spese di organizzazione, di comunicazione, la fornitura di servizi, la locazione di beni immobili, la sicurezza e le coperture assicurative, il noleggio e montaggio attrezzature, la logistica, l'animazione e l'intrattenimento, le spese di ospitalità, l'attività e il materiale promozionale e pubblicitario.

4. Sono escluse dal contributo di cui al comma 1, in particolare, le spese per oneri finanziari, per l'acquisto di attrezzature, per interventi strutturali e per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del beneficiario del contributo.

5. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.



Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONE PUBBLICA

Art. 16.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 18/2016

1. All'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«d) procedure selettive conformi ai principi dell'art. 26, che garantiscano l'accesso dall'esterno in misura adeguata e comunque non inferiore al 50 per cento dei posti disponibili, volte all'accertamento della professionalità posseduta, nei casi in cui è richiesto un requisito, anche di tipo formativo, professionale o di carriera, ulteriore rispetto alla scuola dell'obbligo, o avviamento dalle liste di collocamento solamente per le figure lavorative per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, o utilizzo di graduatorie, in corso di validità, di concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del comparto unico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), o presso altre pubbliche amministrazioni, o contratti di formazione lavoro nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia.»;

b) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di garantire almeno una progressione fra le categorie, le amministrazioni con un numero di dipendenti non superiore a 15 possono prescindere dalla riserva.».

Art. 17.

Attuazione art. 11, comma 18, della legge regionale n. 7/2024

1. L'inquadramento del personale di cui all'art. 11, comma 18, della legge regionale n. 7/2024 determina un onere annuo di 350.000 euro, a partire dall'anno 2026, comprensivo delle tutele economiche previste dalla medesima disposizione.

Art. 18.

Valore nominale del buono pasto sostitutivo del servizio mensa

1. Al buono pasto, anche elettronico, che gli enti del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale riconoscono ai propri dipendenti, quale modalità sostitutiva di erogazione del servizio di mensa, è attribuito un valore nominale di 10 euro.

2. La previsione di cui al comma 1 si applica, per tutto il personale interessato, anche di qualifica dirigenziale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione definitiva del contratto collettivo regio-

nale di lavoro, del personale non dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, relativo alla tornata contrattuale 2022-2024.

3. L'attribuzione del buono pasto avviene, nel rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo regionale di lavoro, secondo criteri e modalità definiti da ciascuna amministrazione, previo confronto con le Organizzazioni sindacali e le RSU.

4. Con effetto dalla medesima data indicata al comma 2 sono abrogati i commi 20, 22, 23 dell'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).

Art. 19.

Modifica alla legge regionale n. 18/1996

1. Dopo l'art. 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è inserito il seguente:

«Art. 47.1 (*Consigliere diplomatico*). — 1. Il Presidente della Regione può avvalersi, per tutta la durata del suo incarico, di un consigliere diplomatico con compiti di diretta collaborazione, il quale lo assiste nell'ambito delle attività di competenza del Presidente medesimo in materia di relazioni internazionali in Italia e all'estero.

2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito a un dirigente della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo collocamento fuori ruolo, in aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo il relativo ordinamento.

3. L'incarico di consigliere diplomatico è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione. Gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono definiti dalla Giunta regionale; il trattamento economico è fissato avuto riguardo, quale limite massimo, a quello previsto per la fascia retributiva più bassa dei Direttori centrali, o equiparati, della Regione. In ogni caso il contratto è risolto di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente della Regione che ha avanzato la proposta.».

Capo V

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 20.

Modifica alla tabella M allegata alla legge regionale n. 12/2025

1. L'intervento n. 80 della tabella M riferita all'art. 9, comma 90, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), e allegata alla medesima legge, avente ad oggetto: «Riqualificazione del Centro sociale di Intissans» è sostituito dal



seguinte: «Riqualficazione in lotti funzionali del Centro sociale di Intissans, del municipio e relativa pertinenza esterna».

2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Verzegnis il finanziamento già concesso per l'importo di 800.000 euro, per la riqualficazione del Centro sociale di Intissans, del municipio e della relativa pertinenza esterna.

3. Per le finalità di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Verzegnis inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

Art. 21.

Modifica all'art. 22 della legge regionale n. 18/2015

1. Dopo il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2015 è inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2026 i Comuni fino a 10.000 abitanti calcolano la spesa di personale al netto della spesa per il segretario comunale.».

Capo VI

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTI DI DECENTRAMENTO REGIONALE

Art. 22.

Modifica all'art. 146 della legge regionale n. 7/2025

1. Al comma 1 dell'art. 146 della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali), le parole «31 luglio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Capo VII

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 23.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 16/2023

1. Al comma 56-octies dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), dopo le parole «del 1976» sono aggiunte le seguenti: «, anche per il tramite dell'Agenzia Regione cronache, di altri enti e di altre Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale».

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

Art. 24.

Modifica alla legge regionale n. 19/2025

1. Al comma 166, dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), dopo la parola «Associazioni» sono inserire le seguenti: «e società».

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.490.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

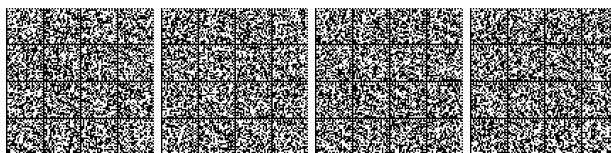
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Per le finalità di cui all'art. 9, commi da 118 a 121, della legge regionale n. 7/2024, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

4. Per le finalità di cui all'art. 14 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

6. Per le finalità di cui all'art. 15 è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.



7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

8. Per le finalità di cui all'art. 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

9. Per le finalità di cui all'art. 18 è autorizzata, per il personale regionale, l'ulteriore spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per l'anno 2026, 1.200.000 euro per l'anno 2027 e 1.200.000 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

11. Per le finalità di cui all'art. 47.1 della legge regionale n. 18/1996, come inserito dall'articolo 19, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

12. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 56-*octies*, della legge regionale n. 16/2023, come modificato dall'art. 23, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 6, comma 166, della legge regionale n. 19/2025, come modificato dall'art. 24, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

14. Dall'applicazione degli altri articoli della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

15. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 16.

16. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

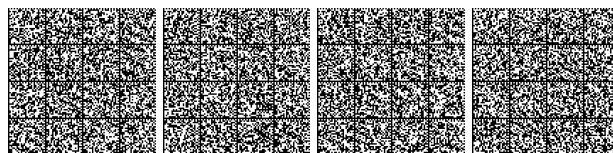
5 marzo 2026

FEDRIGA

TABELLA A riferita all'articolo 1

Importi da assegnare ai comuni colpiti dagli eventi meteorologici di novembre 2025

COMUNI	IMPORTO
COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI	50.000,00
COMUNE DI BAGNARIA ARSA	20.000,00
COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI	50.000,00
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	50.000,00
COMUNE DI CHIOPRIS VISCONTE	50.000,00
COMUNE DI CORMONS	100.000,00
COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO	50.000,00
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO	50.000,00
COMUNE DI DRENCHIA	50.000,00
COMUNE DI GONARS	20.000,00
COMUNE DI MANZANO	50.000,00
COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI	50.000,00
COMUNE DI MEDEA	50.000,00
COMUNE DI MORARO	50.000,00
COMUNE DI GRIMACCO	50.000,00
COMUNE DI PALMANOVA	50.000,00
COMUNE DI PORPETTO	20.000,00
COMUNE DI PRECENICCO	50.000,00
COMUNE DI PREPOTTO	50.000,00
COMUNE DI RIVIGNANO TEOR	20.000,00
COMUNE DI ROMANS D'ISONZO	100.000,00
COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO	50.000,00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	20.000,00



COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE	50.000,00
COMUNE DI SAN LEONARDO	50.000,00
COMUNE DI SAN VITO AL TORRE	50.000,00
COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA	50.000,00
COMUNE DI SAVOGNA	20.000,00
COMUNE DI STREGNA	50.000,00
COMUNE DI TORVISCOSA	20.000,00
COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE	50.000,00
COMUNE DI VISCO	50.000,00
TOTALE	1.490.000,00

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

(Omissis).

26R00108

REGIONE LAZIO

LEGGE 4 dicembre 2025, n. 18.

Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il Governo. Disposizioni varie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 101 Ordinario del 9 dicembre 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 «Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo» e successive modifiche

1. Alla lettera *e*) del comma 2-bis dell'art. 7 della l.r. 5/2020, dopo le parole: «anche attraverso accordi con» sono inserite le seguenti: «istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM),».

Art. 2.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo a disposizioni per il personale delle società controllate dalle province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale e successive modifiche

1. All'art. 9 della l.r. 17/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «prorogabile per un periodo ulteriore di sette anni» sono soppresse;

b) al comma 4, le parole: «entro il periodo di vigenza dell'elenco di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2026»;

c) al comma 5, le parole: «dai commi da 1 al 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4».

Art. 3.

Abrogazione della lettera a) del comma 7 dell'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 di modifica del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo a disposizioni per il personale delle società controllate dalle Province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale

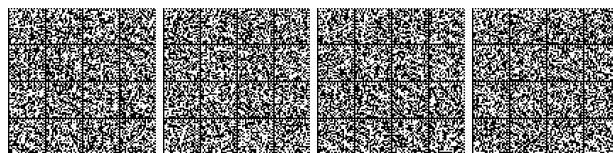
1. La lettera *a)* del comma 7 dell'art. 23 della l.r. 23/2023 è abrogata.

Art. 4.

Modifiche agli articoli 21 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 «Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale», 22, comma 110, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo a disposizioni per le società regionali in controllo pubblico interessate da processi di razionalizzazione, fusione e soppressione e 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 «Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie» e successive modifiche

1. Al comma 3-*quater* dell'art. 21 della l.r. 30/1998 le parole: «, nonché delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 285/1992,» sono soppresse.

2. Al comma 110 dell'art. 22, della l.r. 1/2020, relativo a disposizioni per le società regionali in controllo pubblico interessate da processi di razionalizzazione, fusione e soppressione, le parole: «e per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle società totalmente controllate dagli enti di area vasta che non può essere ricollocato ai sensi dell'art. 1, comma 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), ancorché in fase di scioglimento o in liquidazione alla data del 31 dicembre 2014,» sono soppresse.



3. All'art. 9 della l.r. 19/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 28 e 29 sono abrogati;

b) al numero 1) della lettera e) del comma 30, le parole: «, nonché il sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche al fine di ridurre il dumping contrattuale», sono soppresse;

c) i commi 99 e 100, sono abrogati;

d) i commi 101 e 102, sono abrogati;

e) i commi da 107 a 110 sono abrogati;

f) al comma 120:

1) le parole: «e previa intesa con il Corpo dei carabinieri forestali», sono soppresse;

2) le parole: «Art. 31-ter (Prelievo di materiale litoide per uso personale). — 1. L'autorizzazione al prelievo per uso personale di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie e ciottoli del demanio idrico, per usi domestici e senza finalità commerciali, sui corsi d'acqua di qualunque classe, è rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, dal comune competente per territorio, a favore degli abitanti residenti, per una quantità annuale massima di 30 metri cubi per ciascun nucleo familiare. 2. Il comune trasmette annualmente copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 agli enti competenti per classe di corso d'acqua. 3. Il prelievo occasionale per uso personale o didattico di una modesta quantità di ciottoli, comunque non superiore a 10 metri cubi, non è soggetto ad alcuna autorizzazione.» sono soppresse;

g) il comma 121 è abrogato;

h) alla lettera a) del comma 135:

1) al comma 5, le parole: «e per ulteriori due volte» sono sostituite dalle seguenti: «e rinnovare l'autorizzazione per una volta»;

2) al comma 6, le parole: «prorogabile due volte» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovabile una volta»;

3) al comma 6-ter, dopo le parole: «di proroga» sono inserite le seguenti: «e di rinnovo»;

i) i commi 146 e 147 sono abrogati.

Art. 5.

Abrogazione dell'art. 23 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17, relativo al rinnovo delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico in presenza di motivi imperativi di interesse generale per la salvaguardia dei valori sociali e la tutela del patrimonio storico, culturale e artistico

1. L'art. 23 della l.r. 17/2024 è abrogato.

Art. 6.

Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 «Norme in materia di aree naturali protette regionali» e successive modifiche

1. Al comma 3 dell'art. 27 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, le parole: «che comportino impatti su biodiversità, patrimonio zootecnico, suolo, salute pubblica, patrimonio storico-artistico, produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, nonché sulla salute pubblica e sulla sicurezza stradale» sono soppresse.

Art. 7.

Modifica alla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 «Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore» e successive modifiche

1. Alla fine della lettera e-bis) del primo comma dell'art. 2 della l.r. 29/1987 e successive modifiche, sono aggiunte le parole: «con esclusione delle aree protette statali e nei siti della rete Natura 2000».

Art. 8.

Modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2002, n. 26 «Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico» e 10 dicembre 2024, n. 20 «Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il Governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie» e successive modifiche

1. All'art. 10-bis della l.r. 26/2002, come inserito dall'art. 43 della l.r. 20/2024, le parole: «di un direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «di un direttore di farmacia».

2. Alla l.r. 20/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

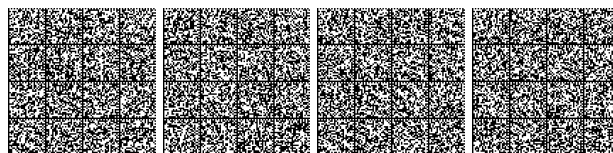
a) l'art. 11 è abrogato;

b) all'art. 45:

1) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: «soggetti di cui al precedente periodo» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alla struttura da cui le confezioni provengono»;

2) alla lettera b) del comma 2, le parole: «ed enti di cui alla» sono sostituite dalle seguenti: «non lucrative ed enti del Terzo settore, previsti nella»;

3) alla lettera c) del comma 2, le parole: «ed enti di cui alla» sono sostituite dalle seguenti: «non lucrative ed enti del Terzo settore, previsti nella».



Art. 9.

Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 «Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale» e successive modifiche

1. All'art. 10-bis della l.r. 6/2002 e successive modifiche, le parole: «apposita selezione» sono sostituite dalle seguenti: «concorso pubblico».

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 «Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione» e successive modifiche

1. Alla l.r. 14/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) art. 11-bis:

1) le lettere b), c), d), e) e h) del comma 3, sono abrogate;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Possono, altresì, essere componenti dell'Osservatorio, rappresentanti di organi o amministrazioni dello Stato, competenti nelle materie previste al comma 1, previe specifiche intese con le amministrazioni di appartenenza.»;

3) al comma 4, le parole: «b), c), d), e), h),» sono soppresse;

b) all'art. 15:

1) al comma 2, le parole: «i tre componenti dell'Osservatorio appartenenti alla Legione dei Carabinieri, al Comando della Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato di cui all'art. 11-bis, comma 3, lettere c), d) ed e)» sono soppresse;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Possono, altresì, essere componenti del Tavolo, rappresentanti di organi o amministrazioni dello Stato, competenti nelle materie previste nell'art. 11-bis, comma 1, previe specifiche intese con le amministrazioni di appartenenza.»;

c) il comma 3 dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri derivanti dagli articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater, concernenti, rispettivamente, le attività dell'Osservatorio tecnico scientifico sulla criminalità, la legalità e la lotta all'usura, all'estorsione, alla corruzione e alle mafie, la Giornata regionale per la prevenzione dell'usura e dell'estorsione e contro il gioco d'azzardo e l'istituzione dei relativi premi regionali, pari a complessivi euro 300.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027 nella voce di spesa di cui

al programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”. A decorrere dall'anno 2025, agli eventuali oneri derivanti dal rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute dell'Osservatorio, si provvede a valere sulla voce di spesa iscritta nel programma 1 “Organi costituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2025-2027.».

Art. 11.

Modifica alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 «Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio» e successive modifiche

1. Alla fine del comma 5 dell'art. 6 della l.r. 40/1987 e successive modifiche, sono aggiunte le parole: «, salvo il caso di personale collocato in quiescenza, per il quale l'incarico è a titolo gratuito, come previsto nell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) e successive modifiche.».

Art. 12.

Modifica al comma 70 dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo a disposizioni per il contributo alle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità delle scuole paritarie

1. Al comma 70 dell'art. 13 della l.r. 22/2024, la parola: «integrazione» è sostituita dalla seguente: «inclusione».

Art. 13.

Modifica alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 «Testo unico del commercio» e successive modifiche

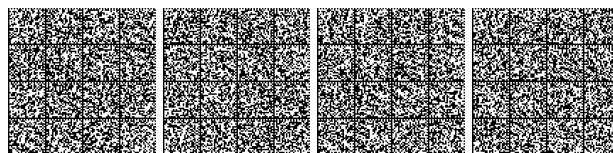
1. Alla fine della lettera d-ter) del comma 1 dell'art. 14 della l.r. 22/2019 e successive modifiche, sono aggiunte le parole: «, nell'ambito delle competenze della Regione».

Art. 14.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a interventi per la valorizzazione del patrimonio regionale e successive modifiche

1. Il comma 1-bis dell'art. 2 della l.r. 9/2017 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare regionale, nelle more dell'adozione di una procedura ad evidenza pubblica, da avviare entro e non oltre il 30 giugno 2026, ai soggetti che abbiano stabilito, da almeno dieci anni, la sede della propria attività in beni



immobili a destinazione non residenziale appartenenti al patrimonio indisponibile o al demanio regionale di rilevanza artistica, storica e naturalistica, in forza di una precedente concessione, già scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovate le relative concessioni, fino alla conclusione delle suddette procedure ad evidenza pubblica e, comunque, entro e non oltre la data del 30 giugno 2027. Tali nuove concessioni prevedono in capo al concessionario l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e l'applicazione di un canone concessorio determinato in ragione del valore di mercato del bene medesimo. Per periodi pregressi di occupazione senza titolo, i concessionari sono tenuti al pagamento di un indennizzo pari, per ogni anno di occupazione, al canone stabilito in concessione maggiorato del trenta per cento.».

Art. 15.

Modifica alla legge regionale 29 aprile 2025, n. 5 «Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Interventi per la prevenzione delle dipendenze»

1. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della l.r. 5 /2025 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le attività previste nel presente articolo sono realizzate nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e previo consenso dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso in cui le stesse siano destinate agli studenti di minore età delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.».

Art. 16.

Modifica alla legge regionale 26 giugno 2025, n. 7 «Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme»

1. L'art. 11 della l.r. 7/2025 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Contratti di appalto per i servizi di ristorazione collettiva*). — 1. Nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia di contratti pubblici, negli appalti pubblici per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva gestiti dal Regione o dagli enti dalla stessa dipendente o comunque controllati, i bandi di gara possono prevedere l'adozione di criteri di priorità in favore di quelle aziende che promuovono all'interno della propria offerta ristorativa prestazioni diversificate, aggiuntive e migliorative, rispetto a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia) e dall'art. 4, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e successive modifiche.».

Art. 17.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 «Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21» e successive modifiche

1. All'art. 18 della l.r. 58/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Coloro i quali abbiano interesse ad essere iscritti nel ruolo provinciale di cui all'art. 16, devono farne richiesta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed essere in possesso del domicilio digitale.»;

b) alla lettera a) del comma 2 la parola: «b,» è soppressa.

Art. 18.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale

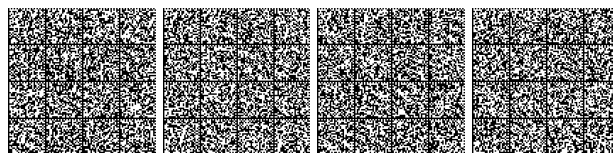
1. All'art. 5 della l.r. 15/2025 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Dall'attuazione delle disposizioni previste nel comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa obbligatoria denominata: "Spese per le attività a supporto della domiciliazione bancaria della tassa automobilistica", con uno stanziamento pari a euro 300.000,00 per l'anno 2026, euro 600.000,00 per l'anno 2027 ed euro 1.200.000,00, a decorrere dall'anno 2028, derivante, per gli anni 2026 e 2027, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027 nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti" e, per l'anno 2028 e successivi, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.».



Art. 19.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli da 1 a 17 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

26R00057

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2025, n. 19.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 101 del 9 dicembre 2025 - Supplemento n. 1)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio

2009, n. 42) e successive modifiche, con il presente articolo è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 2.060.167,21, elencati nella tabella A, allegata alla presente legge.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'art. 1, quantificati in euro 2.060.167,21, per l'anno 2025, si provvede per:

a) euro 257.067,68, mediante l'integrazione del programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, per l'anno 2025, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»;

b) euro 1.067.745,72, mediante l'integrazione del programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», a valere sulle risorse accantonate nel risultato di amministrazione rappresentate nell'elenco analitico di cui all'allegato n. 42 alla legge regionale 8 agosto 2025, n. 13 (Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2024), in relazione al fondo rischi per le spese legate al contenzioso;

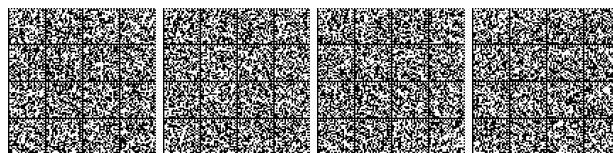
c) euro 735.353,81, a valere sulle risorse previste nel programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti», relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrata.

2. A seguito dell'attuazione dei profili finanziari derivanti dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni previste nell'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche, le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 1.

Art. 3.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027

1. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 25, comma 1, della legge regionale n. 11/2020 e successive modifiche, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027, approvato con legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, sono apportate le seguenti variazioni:



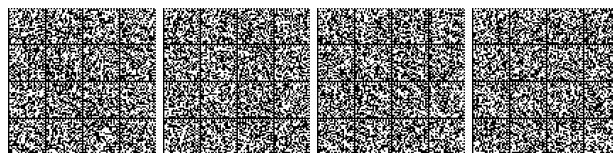
SPESA						
Missione	Programma	Tit.	Legge regionale	2025	2026	2027
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 – Altri servizi generali	1	4/2025, art. 24 - Sostegno delle attività relative alla festività di Santa Rosa presso il Comune di Viterbo	+ € 130.000,00	-	
20 – Fondi e accantonamenti	03 – Altri fondi	1	23/2024, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 (fondo speciale)	- € 130.000,00	-	-
11 – Soccorso civile	01 – Sistema di protezione civile	1	2/2014 - Sistema integrato regionale di protezione civile - interventi di parte corrente	+ € 1.000.000,00	-	-
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 – Ufficio tecnico	2	23/2024, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027	- € 1.000.000,00	-	-
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 – Interventi per la disabilità	1	74/1989 - Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche - interventi di parte corrente	+ € 828.300,00	-	-
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 – Interventi per la disabilità	2	74/1989 - Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche - interventi in conto capitale	- € 828.300,00	-	-
16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2	22/2024, art. 7 - Fondo per gli interventi relativi alla viabilità rurale - parte in conto capitale	+ € 2.600.000,00	-	-
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	01 - Trasporto ferroviario	2	23/2023, art. 23, cc. 4 e 5 - Spese per il potenziamento del servizio di trasporto ferroviario di interesse locale e regionale	- € 2.600.000,00	-	-

Art. 4.

Destinazione degli utili dei bilanci di esercizio 2023 e 2024 della Gestione sanitaria accentrata agli investimenti in attrezzature ed edilizia sanitaria degli enti del Servizio sanitario regionale

1. Per effetto delle risultanze contabili di cui alle deliberazioni della giunta regionale 27 marzo 2025, n. 177 (Approvazione del bilancio di esercizio 2023 della Gestione sanitaria accentrata e del bilancio consolidato del Sistema sanitario regionale della Regione Lazio, aggiornati in recepimento delle indicazioni del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in ambito sanitario e del Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (LEA) del 19 settembre e del 1° ottobre 2024») e 25 set-

tembre 2025, n. 832 (Approvazione del bilancio d'esercizio 2024 della Gestione sanitaria accentrata e del bilancio consolidato del Sistema sanitario regionale della Regione Lazio, di cui alla D.G.R. n. 523/2025, come aggiornati in recepimento delle indicazioni del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in ambito sanitario e del Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (LEA) del 29 luglio 2025.)), con le quali sono stati determinati i risultati dei bilanci d'esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale (SSR), rispettivamente, in euro 32.293.628,08, per l'anno 2023 e in euro 121.536.065,75, per l'anno 2024, i relativi utili, pari all'importo complessivo di euro 153.829.693,83, sono destinati agli investimenti in attrezzature ed edilizia sanitaria degli enti del Sistema sanitario regionale.



2. Alla ripartizione degli utili previsti dal comma 1, per gli investimenti da effettuare e in favore degli enti del Sistema sanitario regionale beneficiari delle risorse, si provvede, sentita la commissione consiliare competente, con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, nel bilancio regionale 2025-2027 sono istituiti, rispettivamente, un'apposita voce di entrata, da iscrivere nella tipologia 400 «Altre entrate da redditi da capitale» del titolo 3 «Entrate extratributarie» e un'apposita voce di spesa, da iscrivere nel programma 05 «Servizio sanitario regionale-investimenti sanitari» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 2 «Spese in conto capitale», concernenti l'utilizzo degli utili di esercizio dei bilanci consolidati della Gestione sanitaria accentrata per gli investimenti in attrezzature ed edilizia sanitaria degli enti del Sistema sanitario regionale, entrambi con uno stanziamento pari a euro 153.829.693,83, per l'anno 2025.

Art. 5.

Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Disposizioni concernenti l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nell'esercizio finanziario 2025

1. Al fine di sterilizzare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nell'esercizio finanziario 2025, la giunta regionale è autorizzata a rendere indisponibile, a valere sul bilancio regionale 2025-2027, l'importo complessivo pari a euro 37.730.667,40, per l'anno 2025, nell'ambito degli stanziamenti a legislazione vigente, relativi al medesimo esercizio, a valere sui capitoli di spesa a tale scopo individuati.

2. Le somme rese indisponibili ai sensi del comma 1 costituiscono economie di spesa al termine dell'esercizio finanziario 2025.

Art. 6.

Rimodulazione delle coperture finanziarie delle spese relative al trasporto pubblico locale per l'anno 2025 e modifica delle disposizioni relative all'utilizzo delle risorse derivanti dal gettito della manovra fiscale. Nuova destinazione delle risorse derivanti dal gettito della manovra fiscale in favore degli interventi concernenti i servizi pubblici essenziali

1. A fronte di un miglioramento delle stime concernenti la quota spettante alla Regione Lazio a valere sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale per l'anno 2025, di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché a seguito della verifica della riparti-

zione delle risorse regionali e delle risorse assegnate con vincolo di destinazione per il trasporto pubblico locale per l'anno 2025, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti rappresentato nell'ambito della Nota integrativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027), le coperture del concorso finanziario regionale per il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) destinato, rispettivamente, a Roma Capitale e agli altri comuni, sono così rimodulate:

a) con riferimento al concorso finanziario regionale per il servizio di trasporto pubblico locale destinato a Roma Capitale di cui all'art. 30, comma 2, lettera c), della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, a fronte di uno stanziamento complessivo stabilito in euro 252.000.000,00, per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 13, comma 52, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo al concorso finanziario per il servizio di trasporto pubblico locale di Roma Capitale:

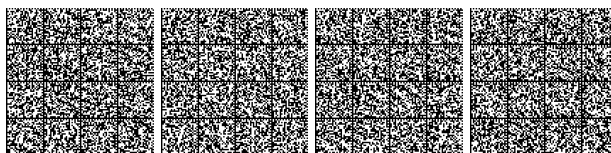
1) per euro 192.000.000,00, a valere sulle risorse già iscritte, all'interno del bilancio regionale 2025-2027, nella voce di spesa concernente il concorso finanziario regionale al TPL di Roma Capitale, di cui al programma 02 «Trasporto pubblico locale» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti»;

2) per euro 45.731.736,11, a valere sulle maggiori entrate concernenti la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale per l'anno 2025, da versare all'entrata della regione nella tipologia 104 «Compartecipazioni di tributi» del titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» e da iscrivere nell'apposita voce di spesa con vincolo di destinazione del programma 02 «Trasporto pubblico locale» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti»;

3) per complessivi euro 14.268.263,89, a valere sulle risorse relative al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui euro 12.000.000,00 già iscritti nella voce di spesa con vincolo di destinazione di cui al programma 02 «Trasporto pubblico locale» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti» ed euro 2.268.263,89, da iscrivere nell'ambito della predetta voce di spesa mediante variazione di bilancio con rimodulazione delle risorse relative al medesimo fondo;

b) con riferimento al concorso finanziario regionale per il servizio di trasporto pubblico locale destinato ai comuni del Lazio, ad eccezione di Roma Capitale, di cui all'art. 30, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 30/1998, a fronte di uno stanziamento complessivo pari a euro 68.730.000,00, per l'anno 2025, stabilito ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 22/2024, relativo alle leggi regionali di spesa;

1) per euro 46.730.000,00, a valere sulle risorse iscritte, all'interno del bilancio regionale 2025-2027, nel-



la voce di spesa concernente il concorso finanziario regionale al TPL dei comuni del Lazio, di cui al programma 02 «Trasporto pubblico locale» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti»;

2) per complessivi euro 22.000.000,00, a valere sulle risorse relative al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui euro 16.293.393,05, già iscritti nella voce di spesa con vincolo di destinazione di cui al programma 02 «Trasporto pubblico locale» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti» ed euro 5.706.606,95, da iscrivere nell'ambito della predetta voce di spesa mediante variazioni di bilancio con rimodulazione delle risorse relative al medesimo fondo.

2. Per effetto della rimodulazione delle coperture finanziarie previste al comma 1, le risorse già iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, per complessivi euro 70.000.000,00, per l'anno 2025, di cui euro 48.000.000,00 nell'ambito della voce di spesa concernente il concorso finanziario regionale al TPL di Roma Capitale, di cui al programma 02 «Trasporto pubblico locale» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti» ed euro 22.000.000,00, nell'ambito della voce di spesa concernente il concorso finanziario regionale al TPL dei comuni del Lazio, di cui al medesimo programma 02 «Trasporto pubblico locale» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti», sono destinate, per l'anno 2025 e mediante apposite variazioni di bilancio:

a) per complessivi euro 55.000.000,00, alla realizzazione degli interventi in materia di politiche sociali in favore dei cittadini del Lazio, di seguito indicati:

1) euro 20.400.000,00, per la realizzazione dei servizi e degli interventi dei Piani sociali di zona di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, nell'ambito del programma 07 «Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti»;

2) euro 4.000.000,00, per la realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico, per offrire loro periodi organizzati di socializzazione, riposo e svago e, contestualmente, ai familiari momenti di sollievo e riposo, ai sensi della deliberazione della giunta regionale 19 dicembre 2024, n. 1121 (Nuova disciplina per l'organizzazione e realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico di cui all'art. 29, della legge regionale n. 11/2016), nell'ambito del programma 07 «Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti»;

3) euro 2.000.000,00, per la realizzazione degli interventi a valere sul fondo di cui alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia) e successi-

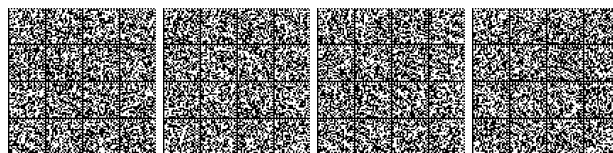
ve modifiche, nell'ambito del programma 01 «Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti», con particolare riferimento all'acconto per l'anno educativo 2025/2026 per la gestione dei servizi educativi comunali e dei posti bimbo in convenzione con le strutture private accreditate, da ripartire sulla base delle domande di contributo ordinario pervenute entro il 31 ottobre 2025, secondo il criterio della frequenza media dichiarata, come previsto ai sensi della deliberazione della giunta regionale 28 settembre 2023, n. 520 (Approvazione del Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2024-2026, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia). Finalizzazione delle risorse a valere sull'esercizio finanziario 2024. Proroga del termine per la presentazione della domanda di contributo dei comuni relativa all'anno educativo 2022-2023);

4) euro 500.000,00, per la realizzazione degli interventi a valere sul fondo di cui alla legge regionale n. 7/2020, con particolare riferimento alla concessione di contributi finalizzati a costituire nuovi nidi aziendali, nell'ambito del programma 01 «Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 2 «Spese in conto capitale»;

5) euro 28.100.000,00, a copertura del provvedimento legislativo concernente il contributo regionale per la compartecipazione alla spesa sociale per le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale ai sensi dell'art. 2, commi da 87 a 91, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e successive modifiche, nell'ambito del programma 02 «Interventi per la disabilità» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti»;

b) per euro 10.000.000,00, alla realizzazione degli interventi a valere sul fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), nell'ambito del programma 06 «Interventi per il diritto alla casa» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti»;

c) per euro 5.000.000,00, alla realizzazione degli interventi in favore degli alunni con difficoltà nella comprensione e produzione del linguaggio che necessitano di metodiche di Comunicazione aumentativa alternativa (CAA), a valere sulla voce di spesa di cui alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio) e successive modifiche, nell'ambito del programma 07 «Diritto allo studio» della missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», titolo 1 «Spese correnti».



3. Al comma 2-*bis* dell'art. 6 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo alle variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026 a valere sulle risorse concernenti la quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, riguardante interventi nel settore sanitario e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) per euro 5.150.000,00, a ulteriore integrazione dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale n. 11/2016, con particolare riferimento ai servizi e agli interventi dei piani sociali di zona, di cui al programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti";»;

b) la lettera g) è abrogata.

4. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) dopo le parole: «titolo 1 "Spese correnti"» sono aggiunte le seguenti: «e per ulteriori euro 1.000.000,00, a integrazione della medesima legge regionale, a valere sul programma 01 della missione 12, titolo 1, quale acconto per l'anno educativo 2025/2026 per la gestione dei servizi educativi comunali e dei posti bimbo in convenzione con le strutture private accreditate, da ripartire sulla base delle domande di contributo ordinario pervenute entro il 31 ottobre 2025, secondo il criterio della frequenza media dichiarata, come previsto ai sensi della deliberazione della giunta regionale 520/2023»;

b) la lettera f) è abrogata.

5. Per la realizzazione degli interventi previsti ai sensi dei commi 2, 3 e 4, la regione può avvalersi delle proprie società ed enti strumentali controllati, quali soggetti attuatori, secondo le direttive impartite con deliberazione della giunta regionale e, a tal fine, le risorse sono agli stessi anticipate e trasferite entro il 31 dicembre 2025.

Art. 7.

Disposizioni relative al contributo regionale per la compartecipazione alla spesa sociale per le RSA e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale

1. Al fine di consentire l'immediata applicazione della deliberazione della giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 22 (Approvazione delle nuove modalità attuative dell'art. 2, commi 87-91 della legge regionale del 14 luglio 2014, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni. Gestione associata a livello distrettuale del processo di compartecipazione alla spesa sociale per le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 11/2016), come modificata dalla deliberazione della

giunta regionale 17 luglio 2025, n. 614, la direzione regionale competente in materia di politiche sociali è autorizzata a erogare in favore dei comuni capofila dei distretti sociosanitari, a titolo di anticipazione per l'anno 2026, il contributo regionale per la compartecipazione alla spesa sociale per le RSA e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale di cui all'art. 2, commi da 87 a 91, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e successive modifiche.

2. L'anticipazione del contributo di cui al comma 1 è stabilita in euro 28.100.000,00 ed è ripartita in favore dei distretti sociosanitari proporzionalmente a quanto assegnato in sede di acconto 2025 ai comuni facenti parte dei distretti sociosanitari medesimi.

3. Il contributo regionale per la compartecipazione alla spesa sociale per le RSA e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, di cui all'art. 2, commi da 87 a 91, della legge regionale n. 7/2014, limitatamente all'anno 2026, è stabilito in misura pari al 60 per cento della quota sociale complessiva di compartecipazione.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 3, limitatamente all'anno 2026 e in deroga a quanto stabilito dall'art. 2, comma 87, della legge regionale n. 7/2014, la partecipazione alla copertura della quota sociale per le degenze presso le RSA e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, è stabilita, in maniera non proporzionale, in un'unica fascia di reddito ai fini ISEE fino a 20.000,00 euro, al di sopra della quale la quota sociale resta interamente a carico dell'assistito.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 28.100.000,00, per l'anno 2025, si provvede mediante l'integrazione dell'autorizzazione di spesa relativa all'art. 2, commi da 87 a 89, della legge regionale n. 7/2014, relativi al concorso regionale agli oneri a carico dei comuni per le degenze presso le RSA e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, di cui al programma 02 «Interventi per la disabilità» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente riduzione del programma 02 «Trasporto pubblico locale» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 8.

Approvazione dei bilanci dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «A. C. Jemolo» e della Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia

1. Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2026-2027, deliberati dai seguenti enti pubblici dipendenti dalla regione:

a) Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «A. C. Jemolo»;



b) Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia.

2. Fermo restando quando stabilito dall'art. 49, comma 3, della legge regionale n. 11/2020, gli enti di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare, ove necessario, variazioni al bilancio di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla presente legge.

3. L'eventuale avanzo di amministrazione non vincolato degli enti di cui al comma 1, derivante dalla gestione di competenza e certificato in sede di rendiconto dell'anno precedente, può essere utilizzato, previa valutazione da parte della direzione regionale competente in materia, di concerto con la direzione regionale competente in materia di bilancio, per le finalità e secondo le priorità indicate dall'art. 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

4. Sono allegati alla presente legge gli schemi riassuntivi dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2026-2027 degli enti di cui al comma 1 (allegato n. 1).

Art. 9.

Modifica all'art. 113 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e successive modifiche

1. Al comma 2 dell'art. 113 della legge regionale n. 14/2021, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Art. 10.

Modifica all'art. 23, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025 e successive modifiche. Clausola di neutralità finanziaria

1. Al secondo periodo del comma 8 dell'art. 23 della legge regionale n. 23/2023, le parole: «da attuarsi entro il 31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «da attuarsi entro il 15 dicembre 2025».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

*Art. 11.**Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis)

26R00058

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUG-033) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

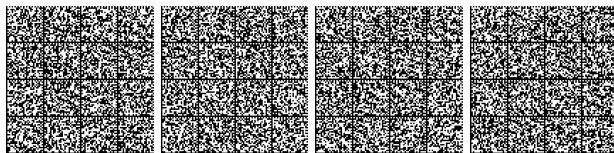
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

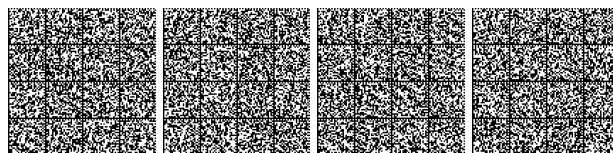
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 6 0 8 2 9 *

€ 2,00

